

Commerciale, Turistico e per Geometri "Enrico De Nicola" Via Motta, 87 95037 – San Giovanni la Punta (CT)

Prot. n. 1934/A24

San Giovanni La Punta, 17/03/2012

Al Personale della Scuola Ai Genitori Albo

Sito Web

Oggetto: Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) - Rilascio dei certificati

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che dall'01 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge in oggetto, sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

# Legge 12/11/2011 n. 183 Art. 15

"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."

### Questa disposizione obbliga il cittadino all'uso dell'autocertificazione, finora solo facoltativo.

La Pubblica Amministrazione ed i gestori di Servizio Pubblico possono accettare solo dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Con la nuova normativa la Pubblica Amministrazione rilascia solo i certificati destinati ai privati, che in quanto tali, sono da sempre soggetti all'imposta di bollo da euro 14,62 (si fa precisa che non si tratta di un nuovo costo in quanto i certificati esenti dal bollo erano solo quelli quelli destinati alle altre Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di Pubblico Servizio (A.S.L., Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, etc.) e non quelli destinati a privati.

Alla luce di quanto esposto sulle certificazioni prodotte da questa Istituzione scolastica, sarà sempre apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, la seguente dicitura :

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Stefano Raciti

 ${\tt cod.\ fisc.:\ 900002650878-cod.\ mecc.:\ CTIS02200A-Tel.:\ 0957413188-Fax:\ 0957511718}$ 

Pagina 1 di 4



Commerciale, Turistico e per Geometri "Enrico De Nicola" Via Motta, 87 95037 – San Giovanni la Punta (CT)

#### INDICAZIONI DI MASSIMA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA

### CHIEDERE SEMPRE L'USO DEL CERTIFICATO RICHIESTO:

- a) Se da presentare ad una P.A. o ad un Privato Gestore di Pubblico Servizio: <u>NON FARE IL CERTIFICATO</u> <u>RICHIESTO</u>
- b) Se da presentare ad un privato (scuola privata, datore di lavoro privato per borsa di studio al figlio, finanziaria per prestito, ecc.): **FARE IL CERTIFICATO RICHIESTO** apponendo la marca da bollo di euro 14,62 e annullarla con il timbro della Scuola, conservando agli atti la <u>fotocopia del certificato con la marca annullata.</u>

Resta inteso che anche questa Istituzione non dovrà più richiedere certificati di altre Amministrazioni ai privati, ma dovrà limitarsi al controllo delle autocertificazioni rilasciate.

Per agevolare gli utenti nel rilascio delle dichiarazioni sarà predisposta a breve una apposita modulistica.

Alle richieste di verifica si dovrà dar seguito entro 30 giorni dalla ricezione inviando quanto richiesto alle altre Pubbliche Amministrazioni. Nell'attesa di poter realizzare una apposita area riservata alla pubbliche amministrazioni nel sito web della Scuola, sarà valutata di volta in volta da questo Ufficio la modalità più celere di evasione delle richieste, che, in linea di massima, prevede l'utilizzo di un apposito supporto cartaceo trasmesso a mezzo corriere (Poste Italiane o altro Corriere autorizzato) oppure tramite casella di posta elettronica certificata istituzionale (ctis02200a@pec.istruzione.it).

#### **ESENZIONI**

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es. uso "pensione" (art.9 tab B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali.

Si ricorda che il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Qualora vengano richiesti da soggetti privati chiedano espressamente certificati "in carta libera", ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l'amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopraddette.

Si segnala, in particolare l'Art. 11 della Tab. All. B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola:

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

f.to IL DIRETTORE S.G.A. Giuseppe Failla

 ${\tt cod.\ fisc.:\ 900002650878-cod.\ mecc.:\ CTIS02200A-Tel.:\ 0957413188-Fax:\ 0957511718}$ 

Pagina 2 di 4



Commerciale, Turistico e per Geometri "Enrico De Nicola" Via Motta, 87 95037 – San Giovanni la Punta (CT)

Legge 12/11/2011 n. 183 - Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
- «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
- 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
- b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;
- c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
- d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
- «Art. 44-bis. (L) (Acquisizione d'ufficio di informazioni) 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
- e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
- «Art. 72. (L) (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
- 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
- 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
- f) all'articolo 74, comma 2:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
- 2) è aggiunta la seguente lettera:
- «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
- 2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- «5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

3



Commerciale, Turistico e per Geometri "Enrico De Nicola" Via Motta, 87

95037 – San Giovanni la Punta (CT)

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
- 24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Pagina 4 di 4